



LUCA CORE

Dottorando di ricerca - Università di Padova

**PER LA STORIA DEL DIRITTO PRIVATO: LA *MIRRA* DI BONCOMPAGNO DA SIGNA.
UN FORMULARIO NOTARILE DEL XIII SECOLO**

Sulla figura e l'opera di Boncompagno da Signa, *Magister* di Grammatica e Retorica nello *Studium* di Bologna negli anni a cavallo tra XII e XIII secolo, molto ancora rimane da studiare, malgrado l'attenzione riservatagli da parte di filologi, storici e giuristi.¹

Autore la cui produzione rimane per la maggior parte tuttora inedita o parzialmente edita, Boncompagno merita tuttavia di essere preso in considerazione per la vastità dei suoi interessi che si concentra non solo su argomenti di carattere più prevedibilmente retorico e stilistico, ma anche su soggetti di contenuto storico e persino giuridico.²

Non stupisce infatti che un intellettuale curioso, un dotto e sicuro detentore del proprio mestiere quale egli fu potesse scrivere opere che avessero punti di contatto con la disciplina giuridica, se si considera il *milieu* culturale in cui visse ed operò per gran parte della sua esistenza: Bologna, importante centro culturale in cui già verso la fine dell'XI secolo, ma soprattutto nel XIII, lo studio del diritto romano vide una rinascita in concomitanza con lo sviluppo dei commerci e della vita politica cittadina.³

Che l'apprendimento della cultura giuridica si legasse per tradizione a quello della retorica è noto fin dall'antichità classica.⁴ Ma ciò su cui qui è importante ora soffermarsi è che l'idea dell'«arte del dire e del parlare»⁵ era avvertita in piena epoca medievale come un insegnamento propedeutico nella scuola per giuristi dello *Studium* bolognese dove, accanto ad altre discipline come la medicina e la filosofia, la cultura letteraria veniva considerata premessa fondamentale allo studio delle leggi, in quanto una solida preparazione retorica contribuiva a rendere il notaio o l'avvocato più sicuro nella

¹ Sulla vita e le opere di Boncompagno da Signa (Signa, 1165-1175, forse 1170 circa - Firenze dopo il 1240), rimane irrinunciabile come punto di partenza la voce di V. Pini, *Boncompagno da Signa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1986², pp. 720-725; cfr. inoltre R. Manselli, *Boncompagnus (Boncompagno da Signa)*, in *Lexicon des Mittelalters*, vol II, Artemis Verlag, München und Zürich 1983, sv, coll. 408-410.

² Informazioni più aggiornate e indicazioni relative a problemi ancora aperti relativi in particolare alla produzione del retore toscano in D. Goldin Folena, *Il punto su Boncompagno da Signa*, in E. Artifoni, P. Garbini, M. Giansante, D. Goldin Folena, V. Pini, G. Saitta, *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa*. Atti del I Convegno nazionale (Signa, 23-24 febbraio 2001), a cura di M. Baldini, Tipografia Grevigiana, Greve in Chianti 2002, pp. 9-22.

³ Cfr. A. Sorbelli, *Il Medioevo*, in *Storia dell'Università di Bologna*, I, Zanichelli, Bologna 1940, pp.1-306: 36-41, 62-70 (ora edizione Forni, Sala Bolognese 1988).

⁴ Cfr. H. Lausberg, *Elementi di retorica*. Traduzione italiana di L. Ritter Santini, Il Mulino, Bologna 1969 (ed. orig. *Elemente der literarischen Rhetorik*, Hueber, München 1949). Per una sintesi di carattere più divulgativo con prospettive antropologiche cfr. E. Raimondi, *La retorica d'oggi*, Bologna, Il Mulino 2002, pp. 13-34.

⁵ Secondo il valore etimologico assunto dal termine retorica (*tékne rhetorikè*) in Grecia a partire dal V secolo a.C., come codificazione di metodi in grado di trasmettere l'insieme delle tecniche pratiche ed estetiche della comunicazione scritta e orale.



lingua scritta e nella capacità oratoria, di cui doveva possedere buone competenze.⁶ Non a caso Irnerio, forse il più celebre professore di diritto del Medioevo, commentatore del *Digesto* giustiniano nonché fondatore stesso della scuola di diritto a Bologna nel XII secolo, non solo conobbe l'arte retorica ma, se si presta ascolto alla tradizione dei glossatori, fu insegnante in una scuola di arti liberali e autodidatta come giurista, a conferma del sodalizio tra le due discipline.⁷

È in questo contesto culturale che si inquadra l'attività professionale di Boncompagno da Signa come Maestro di *ars dictandi*, l'«arte del dettare» che sulla scia della tradizione classica consisteva nella trasmissione di tutte quelle regole utili non solo alla composizione epistolografica nella corrispondenza tra privati, ma anche, in ambito istituzionale, alla stesura di documenti pubblici legati alle attività delle Cancellerie comunali.⁸

In qualità di *dictator*, dettatore in grado di istruire gli studenti desiderosi di acquisire gli strumenti per esercitare una professione - giurista o notaio - di indubbio prestigio, Boncompagno si occupò di argomenti giuridici anche se dal punto di vista retorico.

Prima ancora della *Mirra*, il formulario notarile di cui si parlerà approfonditamente più avanti, e cronologicamente a ridosso di quest'opera sui testamenti,⁹ il retore toscano aveva affrontato contenuti specificamente giuridici in altri due trattati minori: il *Cedruss*, in cui si occupa degli Statuti e, prima ancora, l'*Oliva* che tratta dei privilegi e delle conferme.¹⁰ Ma su temi legati al diritto, civile e canonico in particolare, tornerà successivamente nella *Rethorica novissima*, il secondo dei due trattati maggiori di Boncompagno pubblicato a Bologna nel 1235 che testimonia così ulteriormente la sua familiarità con le questioni giuridiche del suo tempo.¹¹

⁶ Cfr. Sorbelli, *Il Medioevo*, cit., pp. 105-106.

⁷ Sulla biografia di Irnerio, cfr. E. Cortese, *Irnerio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2004, *sv*, pp. 600-604. Sul suo insegnamento all'Università di Bologna cfr. Id., *Alle origini della scuola di Bologna*, «Rivista internazionale di storia del diritto comune», 4 (1993) pp. 7-49.

⁸ Espressione culturale propria dell'Italia dell'XI secolo in ambiente monastico prima che laico, l'*ars dictandi* trovò impiego precedentemente nei regni romano-barbarici, dove l'esigenza di redigere i documenti pubblici sotto forma di lettera presupponeva la creazione di paradigmi standardizzati funzionali alle varie circostanze burocratiche e amministrative che tenessero conto anche del livello sociale dei destinatari. Non è tuttavia ancora possibile parlare in questi casi di trattati veri e propri, quanto piuttosto di modelli in cui l'insegnamento dell'epistolografia non era stato ancora sistematicamente strutturato, come invece avvenne con le opere di Boncompagno. Offre un utile orientamento nella vasta bibliografia sull'*ars dictandi* J. J. Murphy, *La retorica nel Medioevo. Una storia delle teorie retoriche da S. Agostino al Rinascimento*, Liguori, Napoli 1983 (ed. orig. *Rhetoric in the middle age. A history of the rhetorical theory from Saint Augustin to the Renaissance*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1974).

⁹ La supposta datazione della *Mirra* ai primissimi anni del XII secolo è incerta. E complessivamente la cronologia delle opere di Boncompagno, che A. Gaudenzi suggerisce con una relativa sicurezza (*Sulla cronologia delle opere dei dettatori bolognesi da Buoncompagno a Bene di Lucca*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», XIV (1895), pp. 85-174: 86-118) è tuttora da verificare.

¹⁰ La critica data il *Cedruss* nel 1201, l'*Oliva* (ancora inedita) intorno al 1199. Cfr. Gaudenzi, *Sulla cronologia*, cit. Sulla forte carica allusiva di ascendenza biblica che connota i titoli di tali opere, e più in generale sulla questione dei titoli in Boncompagno, cfr. D. Goldin Folena, *B come Boncompagno. Tradizione e invenzione in Boncompagno da Signa*, Centro Stampa Palazzo Maldura, Padova 1988, pp. 16-49.

L'edizione del *Cedruss* è in L. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher des eilften bis vierzehnten Jahrhunderts*, «Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte», IX (1863) I, pp. 121-127.

¹¹ Per l'edizione della *Rethorica novissima* cfr. A. Gaudenzi, «Bibliotheca Iuridica Medii Aevi», II (1892), pp. 249-297.



La *Mirra*, breve trattato che, come è esplicitamente dichiarato nell'*incipit*, «docet fieri testamenta», «insegna a comporre i testamenti» (traduzioni tra parentesi mie),¹² rappresenta un documento precoce del legame tra l'arte dettatoria e lo sviluppo dello studio del diritto in ambito bolognese fin dal secolo XI. Formulario funzionale a trasmettere modelli efficaci e retoricamente accurati per i *tabelliones*, i notai deputati alla formalizzazione di atti ufficiali, l'opera mette in luce non solo lo stretto legame allora intercorso tra *ars dictandi* e arte notarile, ma anche l'importanza che il notaio assume all'interno della civiltà comunale nel secolo XIII.¹³ Incaricato di dare forma decorosa alle deliberazioni del podestà e agli Statuti, alle missive diplomatiche, alle commissioni degli ambasciatori, come estensore degli atti giudiziari e dei documenti relativi ai privati, il notaio doveva possedere le doti del giurista coniugate a quelle dell'oratore e del dettatore. Si tratta, a ben vedere, di una professione ad ampio raggio che non escludeva talora nemmeno l'abilità di cronista: è il caso di Rolandino da Padova, allievo del nostro Boncompagno, che per i suoi *Cronica*, racconto organico sui da Romano e le città della Marca Trevigiana, mise a frutto gli insegnamenti retorici appresi a Bologna dove studiò da notaio, professione che avrebbe esercitato successivamente una volta rientrato a Padova, seguendo in tal modo le orme paterne.¹⁴

Per far fronte a questa complessità che veniva loro richiesta, non disgiunta da qualità morali come attendibilità ed incorruttibilità dovute a chi era considerato depositario della fiducia pubblica, i notai avevano bisogno di formarsi su testi normativi pratici che correggessero però l'ingenita *ruditas* dei *simplices tabelliones*, l'ignoranza o la scarsa conoscenza dei principi retorici insita nei notai che nella stesura dell'atto testamentario, visti i tempi, non potevano più permettersi di evitare il loro impiego. Ad esigenze di questo tipo andava incontro un formulario come la *Mirra*, in cui Boncompagno forniva esempi di *incipit* improntati alle regole dell'*ars dictandi* ma mai astratti. E si ritorna così ad Imerio, al suo *Formularium tabellionum*, testo di carattere pratico e ampiamente usato per tutto il XII secolo e oltre che contemplava una casistica di esempi, anche se limitata e schematica, cui Boncompagno poteva rifarsi per approntare una normativa che soddisfacesse le esigenze culturali dei notai in formazione dell'epoca.¹⁵ In più, il formulario immeriano dava al retore signese l'opportunità

¹² Nella sua opera maggiore, il *Boncompagnus*, scritta all'apice della sua carriera (tra il 1215 e il 1216), il *Magister* toscano fornendo significativamente un elenco delle propria produzione, a proposito della *Mirra* dichiara che essa «docet fieri testamenta»; cfr. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher*, cit., pp. 128-174: 132-133. Per questo trattato, mi permetto di rinviare all'edizione critica di prossima pubblicazione da me curata per i tipi del Poligrafo, Padova.

¹³ Sulla centralità della figura del notaio nel XIII secolo, cfr. E. Artifoni, *Città e comuni*, in *Manuale di storia Donzelli. Storia medievale*, Donzelli, Roma 1998, pp. 363-386: 383-384. Sul fabbisogno di notai da parte dei Comuni cfr. G. Orlandelli, *Genesi dell'«ars notaria» nel secolo XIII*, «Studi medievali», VI, (1965), 2, pp. 329-366: 349-350.

¹⁴ Sulla figura del notaio-cronista, cfr. M. Zabbia, *Notariato e memoria storica. Le scritture storiografiche notarili nelle città dell'Italia centro-settentrionale (secc. XII-XIV)*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 97 (1991), pp. 75-122. Notizie relative a Rolandino cronista della Marca Trevigiana in G. Arnaldi-L. Capo, *I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana dalle origini alla fine del sec. XIII*, in *Storia della cultura veneta*, I, *Dalle origini al Trecento*, Neri Pozza, Vicenza 1976, pp. 387-423: 415-419.

¹⁵ Sull'insegnamento di Imerio all'Università di Bologna, cfr. E. Cortese, *Alle origini della scuola di Bologna*, «Rivista internazionale di storia del diritto comune», 4 (1993) pp. 7-49.



di basarsi sui principi del diritto romano che, risorto nell'XI secolo, si stava pienamente riaffermando all'epoca della *Mirra*.¹⁶

Il rinnovarsi dell'economia in epoca comunale e il formarsi di una nuova società in cui il ceto mercantile emerge come importante protagonista impongono a Boncompagno una registrazione nel suo formulario notarile di istituti giuridici spia della riaffermazione dei principi del diritto romano nell'ambito specifico degli atti di ultima volontà. Il processo di rinnovamento economico-sociale anche in fatto di successioni non poteva insomma più riprodurre né le norme dei diritti codificati dai popoli invasori dell'Impero d'Occidente, né le leggi romane mantenute attraverso epitomi o estratti che ne avevano impoverito e deformato il contenuto originale.¹⁷

Eppure sarebbe improprio considerare la *Mirra* come un trattato che registra *in toto* la ripresa del diritto romano in ambito testamentario, perché ad un esame più approfondito essa rivela sotto questo aspetto differenze non solo rispetto al diritto longobardo fino ad allora vigente¹⁸, ma anche rispetto a quello romano. Anzi, il formulario di Boncompagno testimonia l'influenza in materia sia dei diritti barbarici, diversi da un territorio all'altro, sia il permanere delle consuetudini locali.

Nel momento in cui associa le diversità dei testamenti alle consuetudini locali, il retore ci informa non solo che in molte parti d'Italia l'atto successorio viene redatto e convalidato in presenza di testimoni, ma poco dopo menziona l'*Alamannia*, paese in cui tranne che per personalità di grande rilievo raramente è il *tabellio* a redigere il testamento, mentre più comunemente si ricorre al testamento nuncupativo, largamente conosciuto nel XIII secolo e ricordato anche da Iernerio nel suo *Formularium*¹⁹: in esso il testatore dichiarava oralmente la propria volontà dinanzi a sette testimoni e a un notaio che ne curava la redazione in uno scritto che, pur non essendo sostanziale all'atto, ne assicurava la prova, motivo per cui anche se reso per iscritto continuava ad essere considerato «sine scripto et solennitate», privo cioè della solennità propria della forma scritta.²⁰ Nell'esempio riferito dalla *Mirra* si prevede che la redazione dell'atto possa essere curata da un *sacerdos*, un parroco

¹⁶ Va ricordato che anche precedentemente allo sviluppo del diritto romano, in Italia esistevano formulari che aiutavano i notai nella redazione dei loro atti che si basavano però sui principi del diritto longobardo: basti pensare al *Chartularium* che raccoglieva le antiche formule longobarde applicate in Lombardia verso il 1000; cfr. E. Durando, *Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi*, Fratelli Bocca, Torino 1897, pp. 118-119.

¹⁷ È appena il caso di richiamare alla memoria che l'epoca di cui ci occupiamo vede la ripresa del *Digesto* giustiniano, del tutto sconosciuto nell'Alto Medioevo e riportato alla luce proprio da Iernerio; cfr. F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Giuffrè, Milano 1954, pp. VII-663: 352-353.

¹⁸ Siamo a conoscenza del fatto che il testamento era ignoto ai popoli germanici, come ricorda Tacito nella *Germania*; nell'VIII secolo, prima cioè della sua estensione dal mondo romano a quello germanico tramite le leggi del re longobardo Liutprando, istituti simili al testamento possono essere considerati la *thinx* longobarda o l'*affatomia* franca.; cfr. M. Roberti, *Le origini dell'esecutore testamentario nella storia del diritto italiano*, «Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari», V (1913), pp. 160-163. Per una sintesi su notariato e cultura giuridica in età longobarda e franca, cfr. G. Fasoli, *Per la storia dell'Università di Bologna nel Medio Evo*, Patron, Bologna 1970, pp.24-28.

¹⁹ Cfr. Ierii *Formularium tabellionum* curante J. B. Palmerio, «Bibliotheca Iuridica Medii Aevi» edita A. Gaudentius., I (1888), pp. 199-229: 218-219.

²⁰ Cfr. E. Besta, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Cedam, Padova 1935, p. 194.



investito del ruolo di esecutore testamentario (*commissarius* o *fidecommissarius*) di fronte al quale dichiarare la propria volontà: si tratta di un istituto estraneo al diritto romano, in cui solo l'erede aveva l'obbligo di far eseguire la volontà del testatore. Tuttavia la funzione di esecutore testamentario era spesso attribuita a un ecclesiastico e per quanto, dopo la rinascita del diritto giustiniano, essa non fosse contemplata dalle leggi, restò comunque regolata da consuetudini e Statuti locali.²¹

Il fatto che il caso ora riferito lasci trasparire la presenza degli usi consuetudinari locali, non ci autorizza però a supporre che Boncompagno avversasse il principio della dottrina del diritto romano come diritto comune, nota al pensiero giuridico dell'epoca: sia le consuetudini che le legislazioni particolari, gli *Statuta*, non costituivano una minaccia per l'universalità del diritto romano, considerato il loro valore transitorio e relativo, derogante col diritto comune.²² Insomma il nostro *Magister*, uomo del suo tempo, aderendo a quella corrente di pensiero speculativo tutta medievale in base alla quale il particolare gravita nell'orbita dell'universale, mai avrebbe sconfessato il principio dell'universalità del diritto romano come fonte suprema cui Regni, Comuni o Corporazioni dovevano far risalire il proprio potere.

Alla luce di quanto si è affermato, è più facile ora comprendere la personalità di Boncompagno: curioso di uomini e cose, osservatore e talora quasi etnografo della società e dei suoi costumi,²³ è naturale che il retore toscano, nel discorrere di testamenti, fosse attento anche alle categorie sociali, se non altro in virtù del suo ruolo di dettatore. Lo dimostra il passo della *Mirra* in cui, sulla scorta di quanto aveva appreso dai giuristi, prende in esame «quibus liceat facere testamentum» (a chi sia concesso fare testamento). Nonostante ricordi pressappoco le stesse persone menzionate anche nel *Formularium* irneriano,²⁴ tuttavia, a differenza di Imerio, Boncompagno ci mette al corrente che non possono testare «heremite vel monachi seu canonici regulares» (eremiti, monaci o ecclesiastici); informazione, questa, che potrebbe basarsi proprio su una consuetudine particolare, se si pensa che il diritto canonico lasciava piena facoltà ai chierici di disporre dei propri beni, purché non ledessero il patrimonio ecclesiastico, per quanto non vada sottovalutato che il voto di povertà, escludendo la proprietà, pareva dovesse escludere anche la possibilità di fare testamento.²⁵

²¹ Cfr. *ivi*, pp. 241-242.

²² Anche nella *Rethorica novissima* Boncompagno ritorna a proposito della transitorietà delle norme statutarie che modificano solo nella singola applicazione quelle stabilite dal diritto comune. Nondimeno, ciò non gli impedì di riconoscere la vasta portata delle disposizioni di natura particolare, se se ne occupò anche nel *Cedrus* (cfr. L. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher*, cit.); per il passo della *Rethorica novissima*, cfr. Gaudenzi, ed. cit., p. 253. Sul rapporto in Boncompagno tra il diritto comune e le sue applicazioni locali, cfr. M. Giansante, *Boncompagno da Signa e l'autonomia comunale*, in E. Artifoni, P. Garbini, M. Giansante, D. Goldin Folea, V. Pini, G. Saitta, *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa*, cit., pp. 45-56. Queste problematiche sono state affrontate anche da P. Grossi in *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 223-235.

²³ Sempre attento a raccogliere quante più notizie poteva, Boncompagno, che aveva viaggiato largamente non solo in Italia ma anche in Francia, Germania, Dalmazia, Grecia, nella *Palma*, come del resto nella *Mirra*, cita Cumani, Etiopi e Saraceni e ricorda inoltre la ferinità di alcune popolazioni come Slavi, Ungari e Boemi; cfr. l'edizione della *Palma* in C. Sutter, *Aus Leben und Schriften des Magisters Boncompagno*, Fr. Wagner'sche Buchdruckerei, Freiburg i. B. 1894, pp. 105-127: 123.

²⁴ Cfr. Imerii *Formularium*, cit., p. 218, dove il giurista ricorda rispettivamente il testatore *mutus*, *surdus* e *furius*.

²⁵ Cfr. Besta, *Le successioni*, cit., p. 185.



Ancora in materia di diritto canonico, laddove nella *Mirra* parla di lasciti a favore di enti religiosi o di persone indigenti Boncompagno sembrerebbe ricordare l'istituto della donazione a scopo pio. Estraneo al vecchio diritto romano, questo istituto ha origine cristiana: S. Giovanni Crisostomo, S. Agostino e S. Ambrogio predicavano che era dovere del buon fedele lasciare parte dei propri beni ai poveri o a Cristo.²⁶ Tale lascito poteva comprendere una parte o l'intera sostanza a favore dei bisognosi, degli infermi, dei pellegrini o della Chiesa.²⁷ Quando poi i canonisti e i civilisti, a partire dal XII secolo, cercarono di definire meglio il concetto di pie disposizioni, risultarono tali anche i lasciti per i funerali e la sepoltura del testatore, la visita ai luoghi di pellegrinaggio in suffragio della sua anima e le messe.²⁸

Almeno su due passi della *Mirra* vale infine la pena di soffermarsi. Il primo testimonia ancora una volta un istituto estraneo al diritto romano ordinario. In un esempio di testamento riguardante la volontà di disporre in caso di imminente pericolo di morte, Boncompagno ad un certo punto del formulario afferma che la vedova, morto il marito, poteva diventare «dominam et usufructuariam» (proprietaria ed usufruttuaria) di tutti i suoi beni, «si voluerit in viduitatis proposito permanere» (a patto che avesse voluto continuare a restare nella condizione di vedova); in caso contrario, le sarebbe stata assegnata la quarta parte delle sostanze del coniuge. Tale assegnazione ricorda il decreto longobardo del *Morgengabe* o 'dono del mattino', una disposizione legale rimasta in alcuni territori italiani fino ai secoli XIV-XV e progressivamente abbandonata, in base alla quale lo sposo, il giorno seguente la notte nuziale, faceva dono alla propria moglie della quarta parte dei suoi averi.²⁹ D'altra parte, la legge romana non era comunque particolarmente benevola nei confronti della donna; infatti, nonostante l'influenza del sistema successorio stabilito da Giustiniano, la disposizione del marito che

²⁶ Col diffondersi del cristianesimo assunsero la condizione di eredi anche Dio, gli arcangeli e i santi. Si ritenne beneficata la chiesa del luogo dove era domiciliato il testatore o, fra più chiese del luogo stesso, quella intitolata all'angelo o al santo che si voleva particolarmente onorare. Fu Costantino a riconoscere alle chiese la possibilità di ricevere per testamento; cfr. Besta, *Le successioni*, cit., p. 188.

²⁷ Cfr. Roberti, *Le origini*, cit., pp. 62-71.

²⁸ Cfr. Besta, *Le successioni*, cit., p. 210. Informazioni approfondite sui lasciti *pro anima* e *ad pias causas* in G. Chiodi, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 593-617.

²⁹ Nino Tamassia rileva che, secondo le tradizioni longobarde, le donne, rimaste vedove, difficilmente restavano con i figli, preferendo invece ritirarsi nella casa paterna. In tal caso i figli venivano sottoposti alla tutela di altre persone. Forse Boncompagno potrebbe avere presente questa consuetudine, quando parla di *recessio* della vedova e della nomina di un tutore per i figli; cfr. N. Tamassia, *Odofredo. Studio storico-giuridico*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», s.III, XI -XII, (1894), pp. 140-141 (rist. anast. Forni Ed., Sala Bolognese, 1981). Soggetta a diverse interpretazioni, la clausola altomedievale «relinquo uxorem meam dominam et usufructuariam» (lascio usufrutto e proprietà a mia moglie) ricordata nella *Mirra* e spesso menzionata nei formulari notarili del Duecento è stata ampiamente studiata nei suoi risvolti dottrinari da Chiodi in *L'interpretazione del testamento*, cit., pp. 428-440. A proposito ancora di eredità a favore di figure femminili, altrove nella *Mirra* si parla non solo di figlie, ma viene utilizzato il sostantivo *postuma* (nonché il maschile *postumus*) che presupporrebbe ogni figlia (o figlio) nato al testatore da qualsiasi moglie, non solo quella del tempo del testamento o non soltanto il figlio che quella già portava in grembo; cfr. Chiodi, *L'interpretazione del testamento*, cit., pp. 457 e ss., dove viene affrontato anche il dibattito giuridico relativo al termine *filius*.

Sulle norme e sulle consuetudini testamentarie altomedievali longobarde nel nord Italia nei secoli VIII-IX, cfr. C. La Rocca, *I testamenti del gruppo familiare di Totone di Campione*, in *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, a cura di S. Gasparri e C. La Rocca, Viella, Roma 2005, pp. 209-221. La studiosa a p. 212 ricorda l'uso del *Morgengabe*, estraneo al diritto romano e registrato per l'appunto nella *Mirra*. Sugli usi consuetudinari in campo matrimoniale in epoca longobarda, cfr. C. Azzara, *Le nozze di Ansdrua. Codice e prassi nell'Italia di diritto longobardo*, in *Carte di famiglia*, cit., 223-236.



lasciava la moglie *domina* in casa era interpretata legalmente in senso sfavorevole, poiché si stabiliva che tale clausola desse alla vedova diritto solo all'abitazione e agli alimenti.³⁰

Un vocabolo tecnico-giuridico ricorrente nella *Mirra*, con cui concludiamo questa breve indagine sul formulario notarile, è ‘legato’, termine a quanto ci è parso di capire di indubbia valenza polisemica, essendo impiegato per designare vari aspetti del fenomeno successorio. Nel testo di Boncompagno tale vocabolo sembra essere adoperato nell'accezione più generica assunta all'epoca della rinascita del diritto romano:³¹ in linea di massima il legato indicava una disposizione testamentaria accessoria di un singolo bene a favore di una persona non istituita erede, ed era previsto anche in mancanza di un erede testamentario.³²

Il rapido *excursus* qui delineato funzionale ad enucleare alcuni aspetti giuridici rintracciabili nella *Mirra* è una chiave di lettura del testo che ne testimonia la ricchezza interpretativa nel periodo in cui arte e l'arte notarile non era ancora autonoma ma strettamente legata a quell'arte del dettare che, come si è tentato di dire, garantiva decoro espressivo alle scarse formule contrattuali lasciandone però intatto il significato giuridico. Successivamente a questo formulario notarile verrà sentito progressivamente meno il valore aggiunto rappresentato dall'aspetto retorico, e la scuola di notariato, ormai autonoma rispetto all'*ars dictandi* e strettamente legata al diritto, presenterà un linguaggio semplice, connotato in senso più giuridico che letterario.

³⁰ Cfr. Leicht, *Storia del diritto italiano*, Giuffrè, Milano 1943, pp. 211-212.

³¹ Nonostante l'uso reagisse alla legge, nel diritto giustiniano il legato veniva assimilato ad un altro istituto, quello del fidecommissio. Nel diritto romano con questo termine si indicava l'incarico, dato ad una persona nominata *heredis loco* (al posto dell'erede) di restituire una parte o anche la totalità dei beni ad un terzo. Vi si ricorse per far pervenire dei beni a chi non poteva essere erede o ricevere per testamento, come ad esempio pellegrini, proscritti, celibi; cfr. Besta, *Le successioni*, cit., p. 159-160; Leicht, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 252.

³² Cfr. Besta, *Le successioni*, pp. 155-158; Leicht, *Storia del diritto italiano*, cit., pp. 249-251; cfr., inoltre, P. Voci-G. Mondello, *Legato*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIII, Giuffrè, Milano 1973, *sv*, in particolare le pp. 707, 710, 712, 717-722.